



27.9.2018

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Relatore per parere: Barbara Kappel

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La prevenzione e la riduzione dei rifiuti marini derivanti da prodotti di plastica monouso e dagli attrezzi da pesca contenenti plastica completano le misure specifiche sulle microplastiche previste dalla strategia dell'UE sulla plastica. Dopo i sacchetti di plastica nel 2015, sono stati individuati 10 prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca (cosiddette macroplastiche) cui è imputabile il 70 % dei rifiuti marini in Europa. È importante che l'UE adotti misure adeguate per affrontare gli aspetti ambientali dei rifiuti marini riducendo la quantità di plastica negli oceani e sulle spiagge, concentrandosi maggiormente nel contempo sul più ampio contesto della transizione verso un'economia circolare per quanto riguarda la plastica.

I rifiuti marini sono un problema globale che va ben oltre i confini dell'UE e solo un accordo globale sarà in grado di affrontare appieno la sfida per il nostro pianeta. Come dimostrano gli studi, l'80 % dei rifiuti marini proviene da 20 paesi soltanto, nessuno dei quali è uno Stato membro dell'Unione europea. Il relatore chiede pertanto un approccio globale per combattere l'inquinamento da plastica e sollecita l'adozione urgente delle misure necessarie a livello di G7 e G20 nonché l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Oltre a ciò, i prestatori multinazionali e i finanziatori internazionali dovrebbero concentrare il loro impegno su misure volte a ridurre i rifiuti marini orientando i programmi di gestione dei rifiuti nel quadro dell'economia circolare.

Inoltre, la consapevolezza dei consumatori costituisce un elemento cruciale per riuscire a ridurre i prodotti di plastica monouso. Il relatore ritiene che campagne di sensibilizzazione e l'educazione del pubblico siano strumentali al raggiungimento di risultati duraturi per quanto riguarda le misure imposte agli Stati membri e all'industria.

Nella sua analisi, la Commissione stima che le sue opzioni proposte – che comprendono il divieto di alcuni prodotti plastici monouso e obiettivi di riduzione, la responsabilità estesa del produttore, misure di progettazione dei prodotti e incentivi per i pescatori affinché riportino a terra gli attrezzi – consentirebbero di risparmiare 2,6 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti e di evitare danni ambientali per un valore di 11 miliardi di euro. I costi di messa in conformità per le imprese ammontano a 2 miliardi di euro e quelli per la gestione dei rifiuti a 510 milioni di euro. I consumatori risparmierebbero circa 6,5 miliardi di euro, mentre un rimborso dei depositi o un sistema equivalente costerebbe ai consumatori 1,4 miliardi di euro in più. La Commissione stima che, nella migliore delle ipotesi, il costo aggiuntivo per l'industria della pesca ammonterà allo 0,16 % delle entrate. Tuttavia, la Commissione non fornisce dati su quanto costerà il pieno trasferimento al consumatore finale della responsabilità estesa del produttore.

Il relatore desidera sottolineare che, in linea di principio, l'opzione politica di "vietare" alcuni tipi di prodotti dovrebbe essere una misura cui ricorrere in ultima istanza. Sarebbe infatti preferibile adottare un approccio basato su norme sempre più rigorose che, di conseguenza, escludano dal mercato determinati prodotti inquinanti, promuovendo al tempo stesso la R&S e l'innovazione in prodotti riciclabili, biodegradabili o innocui economicamente vantaggiosi. Queste nuove norme dovrebbero essere attuate in tempi ragionevoli per garantire che le PMI possano adattare il loro modello commerciale, poiché la stragrande maggioranza delle 50 000 imprese che rappresentano il settore dei trasformatori di materie plastiche nell'UE è costituita da PMI.

Affrontare il problema dei rifiuti marini può creare opportunità economiche. Le imprese possono stimolare la propria competitività attraverso l'innovazione e la R&S contribuendo a un'economia decarbonizzata ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Gli investimenti nella prevenzione dei rifiuti marini e in materiali, prodotti e modelli commerciali alternativi sostenibili possono contribuire a creare posti di lavoro e a rafforzare le competenze tecniche e scientifiche. L'iniziativa di ridurre i prodotti di plastica monouso è accolta con favore, ma è necessario un approccio equilibrato per garantire la proporzionalità.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, **e l'articolo 114 per quanto riguarda l'imballaggio quale definito all'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE,**

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. L'uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica³² nel contesto del piano d'azione per l'economia

Emendamento

(1) La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. L'uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica³² nel contesto del piano d'azione per l'economia

circolare, la Commissione ha concluso che perché il ciclo di vita della plastica diventi realmente circolare³³, bisogna trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la loro dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell'ambiente marino.

³² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

³³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015) 0614 final).

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

circolare, la Commissione ha concluso che perché il ciclo di vita della plastica diventi realmente circolare³³, bisogna trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la loro dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell'ambiente marino. ***Ogni nuovo sforzo nel segmento della plastica deve basarsi sulla normativa dell'UE recentemente adottata in materia di economia circolare ed essere pienamente compatibile con tale normativa, nonché adattarsi al sistema così istituito.***

³² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

³³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015) 0614 final).

Emendamento

(1 bis) La legislazione dell'UE recentemente adottata in materia di rifiuti, in particolare la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 94/62/CE e la direttiva 1999/31/CE, ha fissato un complesso sistema di statistiche sulla raccolta e sul riciclaggio di rifiuti, chiari obiettivi per il riciclaggio di determinati flussi di rifiuti, ivi compresa la plastica, e una gerarchia dei rifiuti. Ha altresì identificato incentivi per la transizione

verso un'economia più circolare, un più ampio utilizzo dei materiali riciclati e obblighi definiti per i produttori in base ai requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore. La presente direttiva non intende sostituire questo regime bensì integrarlo con misure intese ad affrontare un problema specifico dei rifiuti marini.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) La prosperità economica dell'Unione è inscindibile dalla sostenibilità ambientale a lungo termine. Una maggiore sostenibilità dei modelli economici degli Stati membri può comportare nuove opportunità di innovazione, di competitività e di creazione di posti di lavoro.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Le sfide legate al trattamento dei rifiuti di plastica possono essere trasformate in un'opportunità per l'industria europea di diventare un leader globale nella fornitura di soluzioni per la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 2

(2) Approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili consentiranno di ridurre la produzione di rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. Tali approcci sono in linea con l'obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite³⁵: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

³⁴ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

³⁵ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

(2) Approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili, **oltre che la riciclabilità dei prodotti**, consentiranno di ridurre la produzione di rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. Tali approcci sono in linea con l'obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite³⁵: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

³⁴ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

³⁵ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 3

(3) **I** rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile³⁶. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a livello internazionale. In proposito, l'Unione **collabora con i partner i diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unite** per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte

(3) **Nei mari e negli oceani del pianeta si sono accumulati 150 milioni di tonnellate di plastica e microplastica, causando gravi danni alla fauna e alla flora marine, al clima e alla biodiversità mondiale.** I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a

degli sforzi profusi dall'Unione in merito.

livello internazionale, *salvaguardando al contempo un contesto di concorrenza leale per la sua industria*. In proposito, l'Unione *dovrebbe ottenere l'impegno dei partner a livello internazionale, ad esempio a livello del G20, del G7 e delle Nazioni Unite*, per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in merito *al fine di ridurre i rifiuti nell'ottica di un'economia sostenibile*.

³⁶ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

³⁶ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nonostante gli sforzi profusi dall'Unione europea nel settore della diplomazia climatica e della cooperazione internazionale, la situazione in alcuni paesi terzi è ancora allarmante. L'UE deve intensificare i propri sforzi nella cooperazione internazionale nel settore della protezione ambientale. Deve svolgere il proprio ruolo di promotore e pioniere della politica ambientale e della gestione dei rifiuti. È opportuno che l'UE si adoperi per trasferire esperienze, diffondere know-how e tecnologie per affrontare il problema dell'inquinamento da plastica e scambiare le migliori prassi nel settore della protezione dell'ambiente acquatico, della sua pulizia e della prevenzione dell'inquinamento da plastica.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nell'Unione europea, dall'80 all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono quindi a diventare immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi e la biodiversità del mare e, potenzialmente, la salute umana, **oltre a danneggiare** attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

Emendamento

(5) Nell'Unione europea, dall'80 all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono quindi a diventare immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi e la biodiversità del mare e, potenzialmente, la salute umana **e animale. Danneggiano anche** attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi, **specialmente verso le regioni costiere e le isole.**

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La legislazione⁴⁰ e gli strumenti politici dell'Unione in vigore offrono alcune risposte normative al problema dei rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di plastica sono soggetti alle misure e obiettivi generali di gestione dei rifiuti dell'Unione, ad esempio l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica⁴¹ e l'obiettivo recentemente adottato nella strategia per la plastica⁴² per far sì che tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili entro il 2030. **Tuttavia,**

Emendamento

(6) La legislazione⁴⁰ e gli strumenti politici dell'Unione in vigore offrono alcune risposte normative al problema dei rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di plastica sono soggetti alle misure e obiettivi generali di gestione dei rifiuti dell'Unione, ad esempio l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica⁴¹ e l'obiettivo recentemente adottato nella strategia per la plastica⁴² per far sì che tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili entro il 2030.

L'incidenza di tale legislazione sui rifiuti marini non è sufficiente e vi sono differenze di portata e livello di ambizione tra le misure nazionali di prevenzione e riduzione dei rifiuti marini. Alcune di queste misure, d'altra parte, in particolare le restrizioni alla commercializzazione dei prodotti di plastica monouso, potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nell'Unione.

⁴⁰ Direttiva 2008/98/CE, direttiva 2000/59/CE, direttiva 2000/60/CE, direttiva 2008/56/CE e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁴¹ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

⁴² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

⁴⁰ Direttiva 2008/98/CE, direttiva 2000/59/CE, direttiva 2000/60/CE, direttiva 2008/56/CE e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁴¹ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

⁴² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare *solo* i prodotti di plastica monouso più diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.

Emendamento

(7) Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare i prodotti di plastica monouso più diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione, ***nonché gli attrezzi da pesca che recano gravi danni generando inquinamento marino. Inoltre, nel contesto della transizione verso un'economia circolare, gli Stati membri dovrebbero mirare a conseguire una riduzione complessiva del consumo di tutti i prodotti e imballaggi monouso. Nel fare ciò, occorre evitare qualsiasi discriminazione.***

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. ***Pertanto***, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata

Emendamento

(8) I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. ***Di conseguenza***, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La

di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) È necessario stabilire una definizione condivisa di plastica biodegradabile e compostabile.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) I prodotti di plastica dovrebbero essere fabbricati tenendo conto di tutta la loro durata di vita. La progettazione ecocompatibile dei prodotti di plastica dovrebbe sempre prendere in considerazione la fase di produzione, la riciclabilità ed eventualmente anche la riutilizzabilità del prodotto. I produttori dovrebbero essere incoraggiati, se del caso, a utilizzare polimeri singoli o compatibili per la fabbricazione dei loro prodotti al fine di semplificare la cernita e migliorare la riciclabilità, in particolare nel caso degli imballaggi di plastica.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) I prodotti di plastica monouso dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate e più sostenibili, la possibilità di cambiare modelli di consumo, la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione.

(10) I prodotti di plastica monouso dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate, più sostenibili ***ed economicamente valide***, la possibilità di cambiare modelli di consumo, la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione. ***Le misure proposte dovrebbero sempre tenere conto della valutazione del ciclo di vita (LCA) per evitare soluzioni parziali con conseguenti effetti negativi persino peggiori su una parte diversa dell'ambiente o dell'economia, ad esempio la sostituzione della plastica con materiali simili prodotti da biomateriali in assenza di una valutazione chiara della biodegradabilità***

di detto materiale, ivi compresa la biodegradabilità nell'ambiente acquatico. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 94/62/CE per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso considerati articoli di imballaggio quali definiti all'articolo 3, punto 1, di detta direttiva.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Ai fini della transizione da un'economia basata sulle risorse fossili e da un punto di vista climatico, i prodotti di plastica a base biologica sono un'alternativa più sostenibile alla plastica basata sulle risorse fossili. Pertanto, è opportuno incoraggiare incentivi intesi a sostituire i materiali a base di fossili con materiali a base biologica. Ciò è in linea con gli obiettivi dell'economia circolare, della strategia per la bioeconomia e della strategia sulla plastica. La Commissione dovrebbe considerare, nella proposta politica futura, la possibilità di inserire incentivi per la sostituzione e, ad esempio, in una revisione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la possibilità di inserire criteri per la plastica sulla base della composizione, del livello di riciclabilità e del grado di pericolosità.

Motivazione

Nella sua formulazione attuale la regolamentazione rimane vaga sulla situazione della plastica a base biologica. I vantaggi dei materiali a base biologica per la produzione di plastica dovrebbero essere riconosciuti e incoraggiati, in particolare gli effetti positivi che essi presentano come alternativa più sostenibile alla plastica a base di polimeri e il loro contributo alla riduzione della dipendenza dalle materie prime fossili.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e **promuovere gli sforzi** verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione⁴⁴.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e **procedere** verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione⁴⁴. **Le riduzioni del consumo complessivo dei prodotti monouso sono fondamentali nel contesto della transizione verso un'economia circolare.**

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

(12) Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a *vietarne* l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione.

(12) Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a *vietare o limitare* l'immissione sul mercato dell'Unione ***di prodotti che contengono sostanze e materiali per i quali esistono alternative sostenibili e disponibili, a meno che essi non soddisfino la norma di biodegradabilità in ambiente marino fissata a livello dell'UE a seguito della relazione di valutazione della Commissione secondo quanto indicato all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della presente direttiva.*** In tal modo si promuoverebbe il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione. *È opportuno fissare specifici criteri per valutare il ciclo di vita di tali alternative e per stabilire se esse soddisfino i requisiti attualmente soddisfatti dai prodotti di plastica monouso, siano in linea con la legislazione dell'Unione in materia di rifiuti e garantiscano una maggiore sostenibilità.*

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) La direttiva 94/62/CE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2015/720, faceva obbligo alla Commissione di procedere entro maggio 2017 a una revisione legislativa delle misure volte a ridurre l'utilizzo dei sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, sulla base degli impatti dei cicli di vita. Finora la Commissione non

ha effettuato tale revisione. Dato che per tali sacchetti di plastica il rischio di dispersione nell'ambiente è molto elevato, è opportuno introdurre misure per limitare la loro immissione sul mercato, salvo per gli usi strettamente necessari. I sacchetti di plastica in materiale ultraleggero non dovrebbero essere immessi sul mercato come imballaggi per alimenti sfusi tranne ove siano necessari per ragioni igieniche e, in tal caso, dovrebbero essere utilizzati sacchetti biodegradabili e compostabili, ad esempio per l'imballaggio di alimenti umidi (come carne cruda, pesce o prodotti lattiero-caseari). Per i sacchetti di plastica in materiale ultraleggero ai quali non si applica la restrizione della commercializzazione, restano d'applicazione le disposizioni vigenti della direttiva (UE) 2015/720.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) In conformità della gerarchia di gestione dei rifiuti, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere alternative riutilizzabili alla plastica monouso, anche attraverso la definizione di obiettivi, lo sviluppo di incentivi economici, la sensibilizzazione e la garanzia dell'ampia disponibilità di alternative riutilizzabili.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Per quanto riguarda la

relazione UNEP 2016, la Commissione dovrebbe chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma di biodegradabilità in ambiente marino.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione.

Emendamento

(14) Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. ***La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe tenere conto degli accordi settoriali volontari adottati per quanto riguarda le norme univoche di etichettatura onde informare i consumatori della riciclabilità o meno di un prodotto, ad esempio attraverso un logo.*** Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione, ***riflettendo nel contempo le diverse specificità degli Stati membri. La marcatura dovrebbe essere posizionata in modo visibile sull'imballaggio dei prodotti venduti***

all'utente finale.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti.

Emendamento

(15) Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti. ***Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano anche regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione dei rifiuti, in conformità degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 7 della direttiva 94/62/CE, e della rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti. Nel farlo, occorre tenere conto dell'intera catena di consumo e i produttori non possono essere ritenuti responsabili per i comportamenti errati dei consumatori. È pertanto opportuno applicare la responsabilità condivisa.***

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) *A livello di Unione non esiste attualmente uno standard scientifico accettato sulla biodegradabilità marina, il che evidenzia la necessità che la Commissione chieda con urgenza al Comitato europeo di normazione di elaborare una norma separata per la biodegradabilità marina.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *In conformità della gerarchia di gestione dei rifiuti, gli Stati membri dovrebbero porre l'accento sulla fornitura di informazioni in merito alle alternative riutilizzabili alla plastica monouso.*

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) La direttiva 2008/98/CE stabilisce requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore. Tali requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti dalla presente direttiva. La presente direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti supplementari di responsabilità estesa del produttore, come quello che impone ai produttori di taluni prodotti di plastica monouso di coprire i costi di **rimozione** dei rifiuti.

(19) La direttiva 2008/98/CE stabilisce requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore. Tali requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti dalla presente direttiva. La presente direttiva, tuttavia, stabilisce requisiti supplementari di responsabilità estesa del produttore, come quello che impone ai produttori di taluni prodotti di plastica monouso di coprire i costi di **sensibilizzazione e informazione ai consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento e all'impatto**

sull'ambiente della dispersione dei rifiuti. È pertanto opportuno applicare il principio della responsabilità condivisa nonché una migliore cooperazione tra tutti i settori pertinenti, ivi compresi produttori, consumatori e sfera pubblica.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso sono tra i rifiuti marini trovati più frequentemente sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficienti e, ***pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l'obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del produttore o istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate.*** Ciò avrà un'incidenza positiva ***diretta*** sul tasso di raccolta, la qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti opportunità per l'imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali.

Emendamento

(20) Le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso sono tra i rifiuti marini trovati più frequentemente sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficienti e ***spetta agli Stati membri istituire il sistema di raccolta più efficiente e adeguato per conseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/98/CE e alla direttiva 94/62/CE. Il miglioramento della raccolta e l'aumento dei tassi di riciclaggio potrebbero essere sostenuti attraverso misure di progettazione ecocompatibile, per esempio incoraggiando i produttori a utilizzare polimeri singoli o compatibili o introducendo altre misure intese a incoraggiare i produttori a utilizzare materiali sostenibili.*** Ciò avrà un'incidenza positiva sul tasso di raccolta, la qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti opportunità per l'imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero vagliare la possibilità di introdurre un contenuto riciclato obbligatorio di determinati prodotti di plastica per sostenere tassi di riciclaggio e immettere sul mercato materiali riciclati. Al riguardo, è opportuno sostenere sinergie industriali, in quanto i rifiuti di un'industria potrebbero essere una risorsa preziosa per un'altra. Gli Stati membri dovrebbero svolgere il loro ruolo nel sostenere tali sinergie e nell'incentivare un'attività volontaria dei produttori in materia di prevenzione e migliore gestione dei rifiuti nonché nell'affrontare il problema dell'inquinamento.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016⁴⁸, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso

Emendamento

(22) A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016⁴⁸, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso

lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO₂), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari.

⁴⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso *e attrezzi da pesca* nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO₂), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso *e gli attrezzi da pesca* che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari.

⁴⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Motivazione

Al fine di adottare tutte le misure necessarie per prevenire i rifiuti marini, si richiede tuttora una valutazione globale in merito al progresso tecnico e scientifico di tutti i prodotti che potrebbero raggiungere l'ambiente marino.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili e

Emendamento

(23) In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili e

garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***I consumatori dovrebbero altresì essere incentivati o penalizzati per il loro comportamento.***

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) È necessario favorire, attraverso il sostegno alla ricerca e all'innovazione, anche nel quadro del programma Orizzonte Europa, gli investimenti verso soluzioni efficienti sotto il profilo delle risorse e circolari, come le opzioni di prevenzione e progettazione, la diversificazione delle materie prime e le tecnologie di riciclaggio innovative quali il riciclaggio molecolare e chimico, nonché il miglioramento del riciclaggio meccanico; sottolinea il potenziale d'innovazione delle start-up in tale contesto; sostiene l'istituzione di un programma strategico per la ricerca e l'innovazione sulla circolarità dei materiali, prestando particolare attenzione alla plastica e ai materiali contenenti plastica, oltre agli imballaggi; osserva che saranno necessari finanziamenti adeguati per contribuire a incentivare gli investimenti privati; sottolinea che i partenariati pubblico-privato possono contribuire ad accelerare la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) La promozione della ricerca e dell'innovazione rappresenta uno strumento necessario e un presupposto per conseguire una catena del valore più sostenibile all'interno del settore degli imballaggi. A tal fine, risulta auspicabile rafforzare i meccanismi di finanziamento nel contesto degli strumenti europei di programmazione per la ricerca e lo sviluppo, quali i programmi quadro di ricerca e innovazione dell'UE (vale a dire Orizzonte 2020), alla luce della prossima agenda strategica di ricerca e innovazione per la plastica.

(L'emendamento dovrebbe essere inserito come nuovo considerando; la posizione, in particolare, non è importante)

Motivazione

La ricerca e l'innovazione sono il fulcro della sostenibilità. Alla luce di ciò, è necessario destinare sostegno e risorse adeguati alla ricerca e all'innovazione nel settore degli imballaggi per assistere le industrie interessate nel loro compito relativo al conseguimento degli obiettivi delineati dalla strategia sulla plastica.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare **con** modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è **rafforzare il ruolo guida dell'Unione nel** prevenire e ridurre **in misura significativa** l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare **riducendo il consumo di prodotti monouso e promuovendo** modelli imprenditoriali, prodotti e materiali **sostenibili e** innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "plastica": il materiale costituito da un polimero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che **può funzionare** come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

Emendamento

(1) "plastica": il materiale costituito da un polimero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che **funziona** come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente **e di rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici che non sono in grado di fungere da principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti;**

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) "bioplastiche biodegradabili e compostabili": plastiche dall'alto contenuto di materie prime rinnovabili, ai sensi della norma europea UNI EN 13432 e della direttiva 94/62/EC sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che consentono di ottimizzare la gestione dei rifiuti organici, ridurre l'impatto ambientale e contribuire allo sviluppo di sistemi virtuosi con vantaggi significativi lungo tutto il ciclo produzione-consumo-smaltimento;

Motivazione

Tali materiali, ottenuti da una serie di tecnologie nel campo degli amidi, delle cellulose, degli oli vegetali e delle loro combinazioni, vengono realizzati attraverso una filiera integrata che segue un modello di bioeconomia intesa come rigenerazione territoriale e innovazione negli

impianti industriali.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) "rivestimenti": uno o più strati non autoportanti fabbricati utilizzando la plastica, come definito all'articolo 3, punto 1, applicati su un materiale o un oggetto per conferirgli proprietà speciali o per migliorarne le caratteristiche tecniche;

Motivazione

Ai fini della presente direttiva e per garantire l'interpretazione comune da parte degli Stati membri e il funzionamento corretto del mercato unico dell'UE, il termine "rivestimento" nella presente direttiva dovrebbe essere chiaramente definito sulla base della definizione già in essere nel regolamento (UE) 2018/213 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante la plastica.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) "borse di plastica in materiale ultraleggero": le borse di plastica in materiale leggero con uno spessore inferiore a 15 micron;

Motivazione

Le borse di plastica in materiale ultraleggero dovrebbero essere definite solo sulla base del loro spessore. Per gli alimenti sfusi sono già disponibili alternative; pertanto, non è corretto che le borse in materiale ultraleggero sono necessarie per ragioni igieniche o per l'imballaggio di alimenti sfusi. Non è quindi opportuno fare riferimento alla definizione di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. ***Gli Stati membri valutano gli effetti sociali, economici e ambientali al fine di adottare piani nazionali per il conseguimento di tale riduzione, che comprendono obiettivi specifici di riduzione quantitativa, incentivi specifici per i settori interessati nonché le misure adottate. I piani nazionali sono trasmessi alla Commissione e se necessario aggiornati. La Commissione può formulare raccomandazioni sui piani adottati.***

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

Emendamento

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, ***compresi finanziamenti della ricerca per soluzioni circolari e sinergie con i fondi dell'UE per la ricerca e gli investimenti,*** strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al

consumatore finale. Le misure possono variare in funzione **delle specificità nazionali e** dell'impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma. **Le misure adottate dalle aziende su base volontaria sono auspicabili e devono essere privilegiate e promosse.**

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la presenza di plastica nel prodotto.

soppresso

Motivazione

La presenza di plastica in quanto tale non fornisce alcuna informazione utile. La plastica non è di per sé una sostanza da vietare o contro cui mettere in guardia.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I contenitori per bevande con bevande gassate sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda i regimi di cui al

Per quanto riguarda i regimi di cui al

paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, inclusi *i costi di rimozione dei rifiuti* e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento *come definiti agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE*, inclusi i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Per i prodotti di plastica monouso che sono imballaggi, i requisiti indicati nel presente paragrafo *integrano* i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 94/62/CEE e alla direttiva 2008/98/CE.

Emendamento

Per i prodotti di plastica monouso che sono imballaggi, i requisiti indicati nel presente paragrafo *lasciano impregiudicati* i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 94/62/CEE e alla direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *La Commissione, entro 18 mesi dall'adozione della presente direttiva, adotta atti delegati in conformità dell'articolo [XXX] per definire gli elementi principali dei regimi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 per singolo prodotto. Gli elementi principali comprendono metodi attribuzione delle responsabilità, di calcolo dei costi e di definizione di altri elementi specifici in conformità dei requisiti minimi di cui alla direttiva 2008/98/CE. Se del caso, occorre altresì*

tenere conto dei requisiti di cui alla direttiva 94/62/CE.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri adottano i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo entro [18 mesi] dall'adozione dell'atto delegato della Commissione menzionato al paragrafo 2 bis.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti ad impianti portuali di raccolta adeguati in conformità al diritto dell'Unione in materia o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia, nonché del successivo trasporto e trattamento. I produttori coprono altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi ***supplementari*** della raccolta dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti ad impianti portuali di raccolta adeguati in conformità al diritto dell'Unione in materia o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia, nonché del successivo trasporto e trattamento. I produttori coprono altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli [XXX] è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
- 3. La delega di potere di cui agli articoli [XXX] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli [XXX] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo**

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie *alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.* A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro:

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie *al conseguimento degli obiettivi per la raccolta della plastica e degli imballaggi* in plastica *come definiti dalla direttiva 2008/98/CE e dalla direttiva 94/62/CE.* A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro:

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) istituire sistemi di cauzione-rimborso, o

Emendamento

(a) istituire sistemi di cauzione-rimborso *o sistemi di raccolta che tengano conto delle condizioni locali o regionali,* o

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

Emendamento

(b) stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore, *o*

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) mediante qualsiasi altra misura, ad esempio quelle elencate nell'allegato della direttiva 2008/98/UE, che gli Stati membri ritengono appropriata.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

La Commissione europea elabora orientamenti contenenti requisiti minimi per l'istituzione di sistemi di cauzione-rimborso.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato le ragioni delle restrizioni alla loro immissione sul mercato prima che queste entrino in vigore.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri sono invitati a istituire un regime per incentivare e penalizzare i consumatori per il loro comportamento errato.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Coordinamento delle misure

Emendamento

Coordinamento delle misure *tra gli Stati membri*

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Coordinamento delle misure a livello internazionale

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, si adopera per coordinare le misure atte a ridurre l'incidenza ambientale di determinati prodotti di plastica e a sostenere la transizione verso modelli economici sostenibili a livello internazionale.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La

Emendamento

1. La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [**quattro** anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La

valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) si sono realizzati progressi scientifici e tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, per stabilire, *nel caso*, quali prodotti non debbano più essere soggetti a **restrizioni d'immissione sul mercato**.

Emendamento

(c) si sono realizzati progressi scientifici e tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o una norma **europea** di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, per stabilire quali prodotti non debbano più essere soggetti a **una riduzione dei consumi**.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri applicano alle microimprese e alle piccole e medie imprese, quali definite dalla Commissione alla data di entrata in vigore, le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 5 e dell'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal... [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e dell'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal... [quattro anni dopo l'entrata in vigore della norma armonizzata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della presente

direttiva].

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano i regimi di responsabilità estesa del produttore necessari per conformarsi all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, secondo le disposizioni di detto articolo.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Allegato I – parte A – sottotitolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Allegato I – parte A – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *Bottiglie per bevande*

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Allegato I – parte B

Testo della Commissione

Emendamento

B Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 in materia di limitazione all'immissione sul mercato *soppresso*

- *Bastoncini cotonati, tranne i tamponi per uso medico*
- *Posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette)*
- *Piatti*
- *Cannucce, tranne quelle per uso medico*
- *Mescolatori per bevande*
- *Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi*

Motivazione

In linea con il principio di proporzionalità, le limitazioni vanno applicate soltanto in ultima istanza. La Commissione dovrebbe porre l'accento sulla raccolta dei rifiuti e il loro opportuno smaltimento poiché rappresentano il modo migliore per evitare la dispersione di rifiuti nell'ambiente. Inoltre l'IIA non prevedeva l'introduzione delle presenti limitazioni che, tra l'altro, non sono state oggetto della consultazione pubblica.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Allegato I – parte D – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori

soppresso

Motivazione

Cfr. articolo 7.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Allegato I – parte D – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *Pannolini monouso*

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Allegato I – parte F – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *Pannolini monouso*

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
Riferimenti	COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 11.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 11.6.2018
Relatore per parere Nomina	Barbara Kappel 25.6.2018
Esame in commissione	3.9.2018
Approvazione	24.9.2018
Esito della votazione finale	+: 27 –: 12 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Tilly Metz, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Amjad Bashir, Michał Boni, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Markus Pieper, Pavel Telička

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Bernd Kölmel

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

27	+
ALDE	Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck
ECR	Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský
ENF	Angelo Ciocca, Barbara Kappel
PPE	Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Markus Pieper, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

12	-
ECR	Bernd Kölmel
EFDD	Dario Tamburrano
ENF	Christelle Lechevalier
GUE/NGL	Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis
PPE	Françoise Grossetête
VERTS/ALE	Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

6	0
EFDD	Jonathan Bullock
PPE	Massimiliano Salini
S&D	Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti